

CORSO DI FORMAZIONE

Piano Educativo Individualizzato

Il Modello Bio-Psico-Sociale

ANNO 2021

Dott.ssa Simona Tundo

QUADRO NORMATIVO

- ▶ Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
 - ▶ DPR del 24 febbraio 1994
- ▶ Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
 - ▶ D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006
- ▶ Convenzione ONU ratificata con la LEGGE n.18 del 3 marzo 2009
 - ▶ Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009
 - ▶ Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017
 - ▶ Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017
 - ▶ Decreto Legislativo n.96 del 7 agosto 2019
- ▶ Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

LEGGE 104/92

(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili)

Art.8 (inserimento ed integrazione sociale)

1. **L'inserimento e l'integrazione sociale** della persona handicappata **si realizzano** mediante:

- ▶ interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui é inserita;
- ▶ provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il **diritto allo studio** della persona handicappata, con particolare riferimento alle **dotazioni didattiche e tecniche**, ai programmi, a **linguaggi specializzati**, alle **prove di valutazione** e alla **disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente**;

Art. 12 (diritto all'educazione e all'istruzione)

2. É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come **obiettivo lo sviluppo delle potenzialità** della persona handicappata **nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione**.

Art.12

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico - funzionale** ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, **con la collaborazione** dei **genitori** della persona handicappata, gli **operatori delle unità sanitarie locali** e, per ciascun grado di scuola, **personale insegnante specializzato della scuola**, con la partecipazione dell'insegnante **operatore psico-pedagogico** individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche **fisiche, psichiche e sociali ed affettive** dell'alunno e **pone in rilievo** sia **le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero**, sia le **capacità possedute** che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Art.13 (*integrazione scolastica*)

6. **Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano**, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Art.14 - Modalità di attuazione dell'integrazione

In questo articolo si esplicita **l'organizzazione dell'attività educativa** secondo il criterio della **flessibilità**. Viene garantita la **continuità educativa**, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi del prescritto titolo di specializzazione....

Art. 15 – Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica

In questo articolo si esplicitano **i gruppi di lavoro a partire dall'Ufficio scolastico provinciale**, a seguire nei **circoli didattici** e negli **istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado**. Nella Legge si parla di **consulenza dei gruppi di lavoro**.

Art. 16 – Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella **valutazione** degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

D.P.R. del 24 febbraio 1994

(Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap)

Art.3 Diagnosi funzionale

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della **compromissione funzionale** dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap,

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

- a) **cognitivo**, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
- b) **affettivo-relazionale**, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- c) **linguistico**, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- d) **sensoriale**, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
- e) **motorio-prassico**, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
- f) **neuropsicologico**, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;
- g) **autonomia personale e sociale**.

Art. 4 – Profilo Dinamico Funzionale

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

- b.1) **cognitivo**, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
- b.2) **affettivo-relazionale**, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
- b.3) **comunicazionale**, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
- b.4) **linguistico**, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
- b.5) **sensoriale**, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
- b.6) **motorio-prassico**, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
- b.7) **neuropsicologico**, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio- temporale;
- b.8) **autonomia**, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
- b.9) **apprendimento**, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

Art.5 – Piano Educativo Individualizzato

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale **vengono descritti gli interventi integrati** ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, **ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,**
2. Il P.E.I. **è redatto,, congiuntamente** dagli **operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL** e dal personale **insegnante curricolare** e di **sostegno della scuola** e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante **operatore psico-pedagogico**, in **collaborazione con i genitori** o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. **Il P.E.I. tiene presente i progetti** didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche,....

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994

Testo Unico in materia di istruzione

Art. 167 - Attività integrative e di sostegno

1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere **attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse**, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. **Nell'ambito della programmazione** di cui al comma 1 **sono previste forme di sostegno per l'integrazione** degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.

Art. 314 – Diritto all'educazione ed all'istruzione

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata ***nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.***

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale**, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei **genitori** della persona handicappata, gli **operatori delle unità sanitarie locali** e, per ciascun grado di scuola, personale **docente specializzato della scuola** con la partecipazione del **docente operatore psico-pedagogico** individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il **profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento** conseguenti alla situazione di handicap e **le possibilità di recupero**, sia le **capacità possedute** che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Art. 315 - Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, anche attraverso:
 - a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli **accordi di programma**.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,.....con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo **il criterio della flessibilità** nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diversopuò essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

Art. 318 – Valutazione del rendimento e prove d'esame

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Prove equipollenti: Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, per “obiettivi minimi”). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap...

Art. 2. – Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, **su richiesta documentata** dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali,...
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre **trenta giorni** dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un **verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap**
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare,....

Art.3 - Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Ratificata con la LEGGE n.18 del 3 marzo 2009

Art. 3 – Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: promuovere l'attuazione della Convenzione, predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, promuovere la raccolta dei dati statistici, promuovere la realizzazione di studi e ricerche.

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE ONU

La Convenzione ONU chiarisce che tutti i diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti.

La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale **centrato sui diritti umani delle persone con disabilità**, ed è la seguente: **"la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri"**.

Ciò che caratterizza la Convenzione ONU è di aver decisamente superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il **"modello sociale della disabilità"** e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di **conseguire la piena inclusione sociale**, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie.

Essa infatti recepisce una concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l'esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute. **Il contesto è una risorsa potenziale che, qualora sia ricca di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni contestuali meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili.**



L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato dei sistemi di classificazione dei deficit.

- La prima classificazione fu elaborata nel 1970 con l'**ICD** ovvero «**La classificazione Internazionale delle malattie**». Un sistema di classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono ordinati in gruppi sulla base di criteri definiti.
- La classificazione ICD fornisce **un linguaggio comune** per codificare le informazioni relative alla morbilità e mortalità in modo da disporre di dati comparabili per le statistiche e il monitoraggio epidemiologico.
- Il sistema ICD, è basato esclusivamente sulla malattia e la diagnosi secondo la sequenza **eziologia-patologia-manifestazione clinica**.
- A partire dagli anni '50 ha avuto inizio a livello mondiale un'importante riflessione teorica sulla salute e la malattia, che cominciava a dare maggior rilievo alle conseguenze di quest'ultima sulla vita delle persone.




Nel 1980 è stato elaborato l'ICIDH è stata la prima elaborazione di **un sistema di classificazione basato sulle conseguenze delle malattie** condivisa a livello internazionale e tradotta in 13 lingue.

Con l'ICIDH vi è un superamento concettuale, **vengono integrati i dati sulla malattia con le informazioni sulle conseguenze** che la stessa produce sulla vita quotidiana e di relazione.

La sequenza diviene **menomazione-disabilità-handicap**:

► **Tabella I. Composizione della classificazione ICIDH [11]**

- la **menomazione** è definita come «qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica»;
- la **disabilità** è data da «qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano»;
- l'**handicap** è invece «la situazione di svantaggio, conseguente a una menomazione o a una disabilità, che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale in relazione all'età, sesso e fattori socioculturali».



L'elaborazione concettuale dell'ICIDH, sicuramente, servì a mettere ordine in un settore in cui perlomeno in termini classificativi vigeva un'assoluta anarchia semantica ma si prestò a diverse critiche come la stretta connessione tra la sequenza e la società, quindi l'ambiente circostante.

A livello internazionale le persone con disabilità iniziarono a prendere coscienza del fatto che le loro condizioni creavano esclusione anche dai diritti umani, sociali e lavorativi.

L'UPIAS (Unione dei disabili fisici contro la segregazione) contrappose al modello «**medico**» un modello «**sociale**» della disabilità, attribuendo alla società una grande responsabilità, è quest'ultima che rende disabili le persone che hanno delle menomazioni!

Sotto questa spinta l'OMS revisiona l'ICIDH-2 pubblicata nel 1999 con il nome di Classificazione Internazionale delle Menomazioni delle Attività e della Partecipazione. Fu strutturata in **3 Dimensioni**



Le **3 dimensioni** :

- **funzioni e strutture del corpo** (ex menomazioni): perdita o anormalità della struttura corporea o di una funzione fisiologica psicologica;
- **attività** (ex disabilità): qualunque cosa una persona compia a qualsiasi livello di complessità, ovvero attività più o meno semplici che possono subire limitazioni inerenti la natura, la durata e la qualità;
- **partecipazione** (ex handicap): interazione tra le alterazioni delle funzioni e strutture del corpo, le attività e i fattori contestuali in tutte le aree e gli aspetti della vita umana, che possono subire restrizioni inerenti la natura, la durata e la qualità.

Le **3 dimensioni** subiscono l'influenza:

- dei **fattori ambientali**: fisici, sociali o inerenti gli atteggiamenti; organizzati secondo un ordine che va dall'ambiente più vicino alla persona a quello più generale;
- dei **fattori personali** che sono correlati alla personalità e alle caratteristiche individuali.



Nel maggio 2001 la *World Health Assembly* approva e ratifica la nuova Classificazione con il nome di **Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute** e ne raccomanda l'uso con l'ICD-10.

I principi che stanno alla base della classificazione ICF sono:

- ▶ universalismo,
- ▶ approccio integrato,
- ▶ modello interattivo
- ▶ modello multidimensionale

del funzionamento e della disabilità.

L'ICF propone il “modello bio-psico-sociale” integrando il modello esclusivamente medico con quello sociale di disabilità.

Permette la correlazione tra stato di salute e ambiente, definendo la disabilità come una **condizione di salute in un ambiente sfavorevole**. In quest'ottica rappresenta un capovolgimento di logica in quanto pone l'attenzione sulla **qualità della vita**.

(Erikson) L'ICF è suddiviso in 2 parti e suddivise a loro volta in 2 componenti:


1. Funzionamento e Disabilità:

- **Funzioni e strutture corporee:** Le **funzioni corporee** sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei incluse le funzioni psicologiche, mentre le **strutture corporee** sono le parti anatomiche del corpo.
- **Attività e partecipazione:** **l'Attività** è l'esecuzione di un compito o di una azione da parte di un individuo, mentre la **partecipazione** è il coinvolgimento in una situazione di vita.

2. Fattori contestuali:

- **Fattori Ambientali:** classificano l'ambiente naturale, artificiale e gli atteggiamenti sociali che caratterizzano la società dove vive la persona. Questi fattori possono rappresentare dei facilitatori perché hanno un'influenza positiva sulla persona o al contrario possono avere un'influenza negativa rappresentando una barriera
- **Fattori personali:** sono fattori correlati all'individuo come l'età, il sesso, la classe sociale, lo stile di vita, le abitudini e l'esperienza.

Esistono due versioni dell'ICF: la versione completa per la codifica fino a quattro livelli e la versione breve per la codifica a due livelli.



Le varie componenti raggruppate in **capitoli** sono contrassegnate da una lettera: **b**(*body*) per le funzioni corporee, **s** (*structure*) per le strutture corporee, **d** (*domain*) per attività e partecipazione, cioè l'intera gamma delle aree di vita, **e** (*environment*) per i fattori ambientali. I capitoli presentano sottocapitoli detti **livelli**.


I codici sono completati dai **qualificatori** espressi da una scala numerica, che si collocano dopo un "punto separatore" e sono diversi a seconda della componente cui ci si riferisce.

Le funzioni vengono codificate con un solo qualificatore che indica l'estensione o la gravità della menomazione.

La componente attività e partecipazione viene codificata con due qualificatori: il qualificatore "**performance**" occupa la prima posizione dopo il punto separatore, il qualificatore "**capacità**" la seconda posizione.

La **performance** descrive quello che la persona fa nel suo ambiente attuale o effettivo, ivi compreso qualsivoglia strumento assistenziale o di altro tipo che venga utilizzato nell'esecuzione di un compito o un'azione.

Il qualificatore "**capacità**" identifica le **capacità proprie di una persona** in assenza di facilitazioni o ostacoli ambientali espliciti, quindi al fine della misurazione ciò presuppone un contesto valutativo standardizzato.



La correlazione tra questi due qualificatori permette di identificare meglio l'influenza dei fattori ambientali. Se la performance è maggiore della capacità, l'ambiente effettivo ha realizzato un contributo positivo, in caso contrario sono presenti barriere da rimuovere.

Nei fattori ambientali il qualificatore indica il grado in cui un fattore rappresenta un facilitatore o una barriera, si specifica con un numero, che preceduto da un “.” indica una barriera, da un “+” un facilitatore.


Qualificatori

- **0** nessuna difficoltà
- **1** difficoltà lieve
- **2** difficoltà media
- **3** difficoltà grave
- **4** difficoltà completa, totale
- **8** non specificato
- **9** non applicabile

Dalla nota MIUR n.4274 del 4 agosto 2009

Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), raccomandandone l'uso negli Stati.

L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona **non soltanto** dal punto di vista "**sanitario**", **ma** promuovendone **un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto**, tenendo ben presente che **il contesto, personale, naturale, sociale e culturale**, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.



Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, **bio-psico-sociale**, prende dunque **in considerazione i molteplici aspetti della persona**, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "**disabilità**" come ad "**una condizione di salute in un ambiente sfavorevole**".

Nel modello ICF assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come "**barriera**", qualora ostacolano l'attività e la partecipazione della persona, o "**facilitatori**", nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione.

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Art.11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' e disturbi specifici di apprendimento

- 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata** frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti** previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
- 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo** del primo ciclo di istruzione **avviene** secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.**
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate ...Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono **prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove** e, ove non fossero sufficienti, **predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.**
- 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, **utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.**
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1. Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso **strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;**
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) **è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica** le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. **Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.**

Art. 2. Ambito di applicazione

- ▶ 1. **Le disposizioni** di cui al presente decreto **si applicano** esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con **disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
- ▶ 2. **L'inclusione scolastica è attuata attraverso** la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** quale parte integrante del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Il Progetto Individuale

► Cos'è

- Il Progetto Individuale costituisce **uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale**, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

► Chi lo redige

- è redatto dal **competente Ente locale** d'intesa con la competente **Azienda sanitaria locale** sulla base del **Profilo di funzionamento**;
- **va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori** o di chi ne esercita la responsabilità;
- le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, **sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata**.

► Cosa contiene

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

DIFFERENZE E MODIFICAZIONI

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

CAPO III

Art. 5 Commissioni mediche. Comma 2

Alla Legge 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'[articolo 12](#), il comma 5 è sostituito dal seguente: «**Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità** delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, **è redatto un profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), **ai fini della formulazione del progetto individuale.....nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).**»;

c) all'[articolo 12](#), i commi 6, 7 e 8 sono soppressi

6. (Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.)

Modificazioni all'art. 5 comma 2 – b)

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 295/90, effettuano, **ove richiesto dai genitori** della bambina o del bambino..... certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, **l'accertamento della condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Art. 5 Commissioni mediche. Comma 3

Modifiche alle Legge n.104 articolo 12 comma 5

Il Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- un terapeuta della riabilitazione;
- un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Art.5 comma 4

4. **Il Profilo di funzionamento** di cui all'[articolo 12](#), comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) **è il documento** propedeutico e **necessario alla predisposizione** del Progetto Individuale e **del PEI**;
- b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) **è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione-scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata**;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

Art. 4 modificazioni all'art.5 comma 3

Il Profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, composta da:

Uno specialista in neuropsichiatria infantile o medico specialista, esperto in patologia che connota lo stato di salute del minore;
Almeno 2 delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria **nell'area della riabilitazione**, uno **psicologo dell'età evolutiva**, un **assistente sociale o un pedagogista** o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale **in rappresentanza dell'Ente locale di competenza**;

Art. 4 modificazioni all'art.5 comma 4 – c)

Il Profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché **nel rispetto del diritto di autodeterminazione** nella massima misura possibile, della **studentessa** o dello **studente** con disabilità, **con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica** ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

**Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile
2017**

Art.6 comma 1

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente Locale

Art.6 comma 2

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite **anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.**

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

Art.5 modificazioni all'art.6 comma 1

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente Locale **d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale**

Art.5 modificazioni all'art.6 comma 2

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite **con la partecipazione** dell'istituzione scolastica interessata.

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

Art. 7 comma 2

Modifiche alle Legge n.104 articolo 12 comma 5

2. Il PEI:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della **relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;**

Art. 6 modificazioni all'art.7 comma 2 – a)

Il PEI è elaborato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

Art. 6 modificazioni all'art.7 comma 2 – b)

Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.....e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei **facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS

Art. 6 modificazioni all'art.7 comma 2 – c)

Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie **anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati**

Art.2

a) Il PEI è elaborato e approvato dal GLO.

b) Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.....e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

c) Attua le indicazioni di cui all'art.7 del DL.gs 66/2017

d) È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

e) È strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli **obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare** al fine di realizzare un ambiente di apprendimento **che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati**

f) nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione

g) garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed **esplicita le modalità di sostegno didattico**, compresa la proposta del numero **di ore di sostegno alla classe**, le **modalità di verifica**, i **criteri di valutazione**, gli **interventi di inclusione** svolti dal personale docente **nell'ambito della classe** e in **progetti specifici**, la valutazione in relazione alla **programmazione individualizzata**, nonché gli **interventi di assistenza igienica e di base**, **svolti dal personale ausiliario** nell'ambito del plesso scolastico **e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione**, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Art. 7 comma 2 – d)

Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata

Art.7 comma 2 – g)

E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

Art. 6 modificazioni all'art.7 comma 2 – d)

Esplicita le modalità di sostegno didattico compresa la proposta del **numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione** svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi

Art. 6 modificazioni all'art.7 comma 2 – g)

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre..... è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. **Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestali della scuola di destinazione.**

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

Art.9 comma 1

1. L'[articolo 15](#) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (**GLIR**) con compiti di:

- a)** consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b)** supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (**GIT**);
- c)** supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

Art.8 modificazioni all'art.9 comma 1 - i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti da:

Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero **a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)**. Il GIT è **composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione**, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. **Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede**. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori **e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità** maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. **In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente**, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il **GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.**

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, **compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno**, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica **sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni** con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto **dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica** che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché **con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare**. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

Articolo 3

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- 1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.**
- 2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.**
- 3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.**

Decreto Legislativo n. 96 del 07 agosto 2019

11. All'interno del **Gruppo di lavoro operativo**, di cui al comma 10, **è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva** ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

5. Si intende per figura professionale **esterna** alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, **l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione** ovvero **un rappresentante del GIT territoriale**; quale figura professionale **interna**, ove esistente, lo **psicopedagogo** ovvero **docenti** referenti per le **attività di inclusione o docenti** con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, **ove richiesto**, la partecipazione **di non più di un esperto indicato dalla famiglia**. **La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.**

**Decreto Legislativo n. 96
del 07 agosto 2019**

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo 4

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- 1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno** per la redazione del **PEI provvisorio** di cui all'articolo 16 e – di norma - **entro il 31 di ottobre** per l'approvazione e la sottoscrizione del **PEI definitivo**.
- 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche** nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. **Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.**
- 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale** e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
- 4. Il GLO è validamente costituito** anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 5. Le riunioni del GLO si svolgono**, salvo motivata necessità, **in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.**
- 6. Le riunioni** del GLO possono svolgersi anche a distanza, **in modalità telematica sincrona.**
- 7. Il GLO,è convocato dal Dirigente scolastico** o da suo delegato, **con un congruo preavviso** al fine di favorire la più ampia partecipazione.
- 8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale**, firmato da chi la presiede ed a un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
- 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.**
- 10. I componenti del GLO, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.**
- 11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione.....riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.....**

Articolo 5

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

1.il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una **sintesi** che metta in evidenza le informazioni relative alle **dimensioni** rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici.

Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.

Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Articolo 6

Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.

Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

Articolo 7
Quadro informativo

Il modello di PEI prevede un “*Quadro informativo*” redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.

Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Articolo 8

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

1. Al fine di individuare i **punti di forza** sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di **osservazione sistematica sull'alunno**.
2. L'osservazione sistematica compito affidato a **tutti i docenti della sezione e della classe** e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:
 - a. La dimensione della **relazione, della interazione e della socializzazione**, che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando *l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;*
 - b. la dimensione della **comunicazione e del linguaggio**, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come *comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;*
 - c. la dimensione **dell'autonomia e dell'orientamento**, che fa riferimento *all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);*
 - d. La dimensione **cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento**, che fa riferimento alle *capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.*
3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:
 - a. obiettivi ed esiti attesi;
 - b. interventi didattici e metodologici, articolati in:
 - i. attività;
 - ii. strategie e strumenti.

Articolo 9

Ambiente di apprendimento inclusivo

....., nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei **facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Al fine di realizzare quanto indicato,sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, **nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.**

A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di **"processi decisionali supportati"**, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).

Articolo 10 Curricolo dell'alunno

1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando **modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione**, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con **l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati**.
2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, **è indicato**:
 - a. se l'alunno con disabilità segue la **progettazione didattica della classe**, nel qual caso **si applicano gli stessi criteri di valutazione**;
 - b. se rispetto alla progettazione didattica della classe **sono applicate personalizzazioni** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
 - c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
 - d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.
3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:
 - percorso ordinario;
 - percorso personalizzato (con prove equipollenti);
 - percorso differenziato.
4. Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.
5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

Articolo 13

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell'alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base
2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:
 - a. Se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
 - b. la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
 - c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
 - d. Le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione;
 - e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
 - f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
 - g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;
 - h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;
 - i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
 - j. Eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

Articolo 15

Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

1. In sede di **verifica finale del PEI**, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente **si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.**
2. Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, **il GLO propone**, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, **il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.**
3., **il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo.** In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo, per l'anno scolastico successivo, **specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenuto necessario**, al fine di permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, **da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.**
4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno con disabilità da e verso la scuola.

Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020

Articolo 16

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

- 1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno** per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.
- 2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO**, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, **sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe**. Se si tratta di **nuova iscrizione** e non è stata ancora assegnata una classe, **il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO**.
3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
 - a. Intestazione e composizione del GLO;
 - b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
 - c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
 - d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;
 - e. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
 - f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.

Articolo 17

Esame della documentazione

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, **il Dirigente scolastico** o chi presiede la seduta **può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.**
2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, **qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.**
3. In ogni caso, **qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS** preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

DIMENSIONI

```
graph TD; DIMENSIONI --> RELAZIONE[RELAZIONE, INTERAZIONE E SOCIALIZZAZIONE]; DIMENSIONI --> COMUNICAZIONE[COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO]; DIMENSIONI --> AUTONOMIA[AUTONOMIA E ORIENTAMENTO]; DIMENSIONI --> COGNITIVA[COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO];
```

RELAZIONE, INTERAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

- Area Del Se'
- Rapporto Con Gli Altri
- Motivazione verso la relazione consapevole anche con il gruppo dei pari
- Interazioni con gli adulti nel contesto scolastico
- Motivazione all'apprendimento

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

- Competenza linguistica come comprensione del linguaggio orale
- Produzione verbale e relativo uso comunicativo
- Linguaggi alternativi o integrativi
- Tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale
- Modalità d'interazione come presenza e tipologia di contenuti
- Utilizzo di mezzi privilegiati

AUTONOMIA E ORIENTAMENTO

- Autonomia della persona
- Autonomia Sociale
- Motricità Globale,
- Motricità Fine
- Prassie Semplici
- Prassie Complesse
- Funzionalità Visiva
- Funzionalità Uditiva
- Funzionalità Tattile

COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO

- Capacità Mnestiche
- Capacità Intellettive
- Organizzazione Spazio-temporale
- Livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti
- Stili Cognitivi
- Capacità di Integrare Competenze diverse per la risoluzione dei compiti
- Competenze di lettura
- Scrittura
- Calcolo
- Decodifica di testi o messaggi